

Allegato E

1. OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di *“Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”*. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori .

Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 152/2006 e smi parte seconda titolo III-bis , D.lgs. 36/2003 e smi.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

aspetti progettuali:

Il progetto di ampliamento della discarica (Fase 1: 750.000 mc, Fase 2: 633.500 mc, Fase 3: 293.500 mc) fino al raggiungimento di quota +98 m slm è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza che si è conclusa con l'atto n. 656 del 23.02.2011 della provincia di Massa Carrara, con validità 5 anni. Successivamente le province di Lucca e Massa Carrara hanno autorizzato il progetto valutato con le seguenti AIA:

- DD della provincia di Massa n. 880 del 24.03.2012 aggiornata poi con DD n. 3744 del 29.10.2013;
- DD n. 1441 del 26.03.2012 della provincia di Lucca, aggiornata con DD n. 4570 del 16.10.2013) hanno autorizzato la realizzazione del ma solo l'esercizio di Fase 1.

Le suddette AIA hanno autorizzato solo l'esercizio della Fase 1 di progetto.

Diversamente da quanto riportato nel documento denominato “NOTA ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISTANZA” (AMM.01_REV. 01 DEL 23/04/2023), ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

Per completare la coltivazione del progetto approvato con le suddette AIA delle province di Massa e Lucca (Fasi 2 e 3) è quindi necessario modificare, integrandole, le AIA rilasciate, autorizzando l'esercizio delle Fasi 2 e 3. Per la coltivazione delle fasi 2 e 3 il gestore deve completare la realizzazione della barriera di fondo vasca, sulle superfici in sponda, cd. “argine interno”.

Il gestore ha inoltre depositato presso questo settore autorizzante, il riesame delle AIA vigenti, in quanto risultano decorsi i termini di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Confronto con le BAT (D.Lgs. 362003 e smi)

Rispetto al parere espresso dallo Studio Legale Giovannelli Masi Cecconi & Associati, inerente la richiesta da parte di questo settore autorizzante di integrare la documentazione allegata all'istanza con una relazione di posizionamento del progetto approvato alle modifiche gestionali e realizzative introdotte al D.Lgs. 36/2003 dal D.Lgs. 121/2020 (PAUR.04H_Pos_DLgs121” inserito nella cartella “02_PAUR”), nel quale si conclude che non trattandosi di un nuovo Lotto, le disposizioni previste dal D.Lgs. 121/2020 non possono trovare applicazione e, conseguentemente, la richiesta si rivela priva di fondamento, si precisa che:

ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. 121 del 14/09/2020, l'Allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è stato sostituito dall'Allegato 1 al D.Lgs. 121/20201.

Ai sensi dell'art 2, comma 2 del D.Lgs.121 del 14/09/2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto.

Ai sensi dell'art. 1 lettera i) del D.Lgs. 121 del 14/09/2020 la lettera f) dell'articolo 8, comma 1 del Dlgs 36/2003 è sostituita dalla seguente: “f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1”.

Si ritiene quindi che le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, compresi quelli riferiti ai sistemi barriera, si applichino alle istanze pervenute dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020.

Nel caso in esame l'istanza è pervenuta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020, il progetto di ampliamento della discarica per la fase 1 è già realizzato e in fase di gestione operativa, mentre per le fasi 2 e 3 è autorizzato e non ancora realizzato. Pertanto, coerentemente con quanto sostenuto dal proponente, non si è ritenuto necessario chiedere una modifica progettuale di adeguamento agli aggiornamenti normativi di cui al D.lgs. 121/2020, come per tutte le altre discariche regionali in corso di coltivazione di progetti approvati.

Considerato però che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del Dlgs 36/2003, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica, il progetto deve soddisfare tutte le prescrizioni dettate dall'allegato 1 e che rispetto a tale articolo del decreto non è stato previsto alcun regime transitorio e pertanto il riferimento è da intendersi al novellato allegato;
- che a far data dall'entrata in vigore del Dlgs 121/2020 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 121/2020 è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e che è obbligo della PA, nel rilascio di autorizzazioni ricognitive, qual è l'AIA, accertare l'esistenza dei presupposti per il rilascio previste dalla normativa vigente, fatte salve esplicite diverse disposizioni introdotte dalla normativa medesima;

si ritiene necessario valutare nel presente caso, in cui è necessario integrare le autorizzazioni esistenti per l'esercizio di Fase 2 e 3, che il gestore effettui il confronto con le BAT, individuate, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel D.Lgs. 36/2003.

Ancorché le discariche costruite in conformità al precedente allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 risultano già adeguate alla direttiva comunitaria, per quanto concerne le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti (nella relazione illustrativa al decreto 121/2020, si chiarisce che: "Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera i) non sono di stretto recepimento della direttiva discariche e pertanto non si è ritenuto di introdurre un obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate), si reputa necessario, in particolare per i lotti già autorizzati e non ancora realizzati, effettuare, in caso di riesame o modifica/aggiornamento dell'AIA, una valutazione rispetto alla possibilità di apportare interventi progettuali migliorativi, dato che, come riportato ai comma 1 e 3 dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies e che per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.

A titolo esemplificativo, da una ricognizione delle BAT, si rileva che le modalità di realizzazione della barriera di confinamento delle pareti interne del sito prevedono lo schema di seguito riportato:

1. geocomposito drenante a contatto con la roccia;
2. strato minerale compattato (argilla o limo argilloso) di spessore maggiore di 1.0 m;
3. telo in HDPE di spessore < 2,0 mm; 4. tessuto non tessuto da g 400.

a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 121/2020, al paragrafo 2.4.2. è sempre prevista la presenza di una barriera geologica (naturale o ricostruita, livello 1) posta al di sotto dell'impermeabilizzazione artificiale da realizzarsi in continuità fisica ($s \geq 1$ m e permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s, livello 2). Il decreto in fatti prevede che in ogni caso, l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica non può essere costituita dalla sola barriera geologica che va sempre completata con uno sistema di impermeabilizzazione artificiale. In nessun caso è inoltre prevista l'interposizione di un elemento drenante al di sotto della barriera. Pertanto si ribadisce la necessità che il gestore effettui la verifica dell'applicazione delle BAT.

4. CONCLUSIONI

A seguito della prima fase istruttoria della documentazione presentata, risulta necessario acquisire dal proponente integrazioni/chiarimenti.

5. Richiesta di integrazioni

aspetti progettuali:

1. confronto delle modalità di realizzazione ed esercizio con le BAT di settore (D.Lgs. 36/2003 e smi);

2. oneri istruttori: attestazione versamento oneri ai sensi dell'allegato 2 alla DGRT. 885/2010 e relativo elaborato illustrante le modalità di calcolo o dichiarazione delle motivazioni per cui non ricorre il versamento;
3. il gestore deve esibire le autorizzazioni al prelievo idrico tramite i pozzi PZ5 e PZ1 rilasciate dal genio Civile Toscana Nord.

Inoltre il proponente dovrà fornire i seguenti chiarimenti e perfezionamenti documentali:

- tutti i documenti di progetto devono essere firmati dai soggetti estensori i cui nomi sono riportati nel gruppo di progettazione (alcuni documenti per la parte riguardante il procedimento di AIA non risultano firmati, come, ad esempio, AIA 00, AIA 01, AIA 06, AIA 07, AIA 09, AIA 10);
- il documento nell'elenco elaborati denominato "PAUR.01_Rel_Tecn_PAUR_rev01" non trova riscontro nei file inviati, tra i quali è invece riportato il documento denominato "PAUR.01_Rel_PAUR_rev01"; si chiede di chiarire se si tratta di un errore di denominazione o se si tratta di documenti diversi, nel qual caso dovrà essere trasmesso il documento "PAUR.01_Rel_Tecn_PAUR_rev01.